

Guida breve

al

Divorzio

**CONTENZIOSO
e GIUDIZIALE**

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it



La difesa è un diritto di tutti, anche quando finisce il matrimonio!

Istruzioni per l'uso

Caro lettore,

dopo la separazione dei coniugi spesso sorge la necessità di pensare al divorzio.

Se la vicenda umana è di una semplicità spietata, diversamente si deve dire del lato giuridico dell'evento.

Per questo motivo ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che disciplinano la materia, fornendo così uno strumento operativo con cui orientarsi.

A tale fine, secondo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte date alle domande più frequenti che i clienti più spesso mi rivolgono.

Che cosa non trovi in questo manuale

Come molti fra quelli che scrivono, avrei voluto predisporre un manuale che, esaminando ogni singola fattispecie dell'argomento, si possa ricordare come la "summa" sulla materia. Puoi pensare a

titoloni come "Il Manuale aggiornato del divorzio senza problemi" o "Tutto sul Divorzio per i non addetti ai lavori".

Ma sarebbe stato un errore. Non Ti sarebbe servito a nulla!

Visto l'argomento, avrai già capito che sarebbe stata solo una forzatura perché non si può concentrare la preparazione di un bravo professionista in poche pagine: e, con quell'approccio, avrei anche falsato i Tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare per eccesso di fiducia.

Non Ti ripropongo, quindi, un manuale di centinaia di pagine, difficile da leggere anche per avvocati e professori (ce ne sono già tanti sul mercato -come quelli che io mi sono letto- e stanno bene lì, dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno lavorare per Te).

Per questa ragione ho scritto solo una agevole, breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Questo è un prontuario utile per attivare la tua difesa tecnica e per orientarti velocemente in una materia complessa, ricca di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.

Non c'è tutto quello di cui avrai bisogno per gestire il Tuo divorzio ma, senz'altro, vi troverai tutto quello che serve per iniziare ad organizzare la Tua difesa assistita da un avvocato, magari abilitato al gratuito patrocinio.

Diffida perciò di chi Ti racconterà che in una manciata di pagine si può condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Penale, Diritto processuale penale etc.

Usa quindi questo manuale come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando gli errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua separazione o il Tuo divorzio.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia

guida, quest'ultima Ti servirà anche per scegliere l'avvocato giusto per Te e decidere assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Devi poi ricordare che l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>





Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocati.venezia.it>



IL DIVORZIO

1.

COS'E' IL DIVORZIO?

Mentre la separazione non pone fine al rapporto coniugale, ma ne attenua solo gli effetti, il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato con rito religioso riconosciuto dallo Stato).

La separazione senza sopravvenuta riconciliazione è, di norma, il passaggio necessario per ottenere il divorzio: il termine per poter domandare quest'ultimo è, infatti il decorso di un triennio a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (art. 3. L. 898/1970)

Gli effetti del divorzio si producono con la pronuncia della richiesta sentenza. Solo dopo di essa gli ex coniugi possono contrarre nuovo matrimonio.

2.

COME SI CHIEDE IL DIVORZIO?

La richiesta di divorzio può essere congiunta, da parte di entrambi i coniugi, o disgiunta, e quindi chiesta da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, deve esserci sempre il patrocinio di un legale per ciascun coniuge; nel primo, invece, è tuttora controverso se le parti possano stare in giudizio con il ministero del medesimo difensore.

Sembra da condividersi la soluzione positiva poiché l'oggettivo conflitto di interessi è superato dall'accordo manifestato dalle parti sia sulla domanda di divorzio sia su quelle accessorie.

In quest'ottica, la maggior parte dei Tribunali ritiene sufficiente un solo avvocato. E' necessario, però, rappresentare che ove insorgesse un conflitto tra i coniugi l'avvocato dovrà rinunciare ad uno ovvero, come pare preferibile, ad entrambi i mandati.

Nel primo caso, quello del divorzio cosiddetto consensuale, i coniugi

devono essere d'accordo su tutte le condizioni che verranno a regolamentarlo (economiche e relative ai figli).

In tale frangente, come nella separazione consensuale, il tempo necessario alla pronuncia si aggira in media su 90 giorni ed il procedimento si introduce con un ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi e dall'avvocato. Nel momento in cui i coniugi hanno maturato il comune accordo divorzile non solo è possibile ma è proprio consigliabile rivolgersi ad un unico avvocato: i tempi del procedimento saranno così ridotti e i costi dimezzati.

L'avvocato, in questo caso, diverrà il consulente di entrambi i coniugi guidandoli alle migliori soluzioni condivise per regolare i loro rapporti patrimoniali e non.

Data la particolarità della materia, che richiede specifiche conoscenze, è consigliabile rivolgersi ad un legale che sia esperto in diritto di famiglia.

Per converso, quando i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni divorzili, si ha il divorzio giudiziale o contenzioso. In questa seconda ipotesi, come nella separazione giudiziale, basta che venga depositato un ricorso da uno solo dei due coniugi ed ha inizio un processo civile secondo il rito ordinario, che avrà anche la durata di una causa ordinaria (potendo quindi prolungarsi per anni).

Alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e, poi, assume i provvedimenti provvisori ed urgenti che varranno fino alla pronuncia della sentenza di divorzio. Di lì in poi seguirà un'istruttoria, con documenti, testi e perito, in cui ciascuno dei coniugi porterà prove a sostegno delle proprie ragioni. All'esito, sarà emessa la sentenza che imporrà le condizioni decise dal Tribunale.

Come Ti ho già anticipato, il ricorso che introduce la richiesta divorzile deve sempre essere presentato con l'assistenza di almeno un avvocato.

3.

DOVRO' ANDARE IN TRIBUNALE?

Nel caso di divorzio congiunto sarà sufficiente andarci solo una

volta, in occasione dell'udienza presidenziale. Il Presidente del Tribunale, infatti, entro i 5 giorni successivi al deposito del ricorso fissa con decreto la comparsa dei coniugi davanti a se per sentire le loro ragioni e per svolgere un ultimo tentativo di conciliazione.

Nel caso di divorzio contenzioso è possibile essere convocati dal Giudice anche per l'interrogatorio formale oltreché per l'esperimento del tentativo di conciliazione e quindi possono essere necessarie 2 o 3 presenze in udienza.

4.

UN CONIUGE PUO' OPPORSI ALLA RICHIESTE DI DIVORZIO DELL'ALTRO?

Anche nel caso di divorzio giudiziale, ossia quando non vi è accordo su tutte le condizioni di divorzio, non vi può essere una pura opposizione allo scioglimento del vincolo coniugale.

L'unico caso in cui viene respinto il ricorso per divorzio è quando vi è stata la riconciliazione fra i coniugi e quindi non è decorso il termine triennale dalla separazione richiesto dalla legge.

5.

QUALI SONO GLI EFFETTI PERSONALI E PATRIMONIALI DEL DIVORZIO?

La sentenza di divorzio non è la naturale prosecuzione di quanto disposto in sede di separazione personale dei coniugi: il Giudice avanti cui viene depositato il ricorso per divorzio è infatti libero di confermare le condizioni statuite precedentemente o di modificarle, quindi, quantomeno in astratto, tutte le condizioni precedentemente assunte possono essere rinegoziate.

Spesso, però, i coniugi chiedono che le condizioni rimangano pressoché inalterate, questo accade soprattutto se sono trascorsi pochi anni dalla separazione e se questa ha garantito un buon equilibrio nei rapporti patrimoniali, esistenziali e con i figli.

La sentenza di divorzio produce comunque i seguenti effetti personali:

- il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
- la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.

La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:

- l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli. È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso e se il Tribunale ritiene che la somma sia congrua;
- la perdita dei diritti successori;
- in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite cui spetti la pensione di reversibilità, il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza (art. 9, 2° comma, L. 898/1970).

Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a lui spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di mantenimento (art. 9, 3° comma, L. 898/1970).

- il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art. 12 bis, L. 898/1970).

6.

COS'E' L'ASSEGNO DIVORZILE?

È quella somma che uno dei due coniugi può essere tenuto a versare all'altro nel caso in cui i loro redditi siano molto diversi.

Come avviene nella separazione giudiziale, infatti, il Tribunale può ordinare a un coniuge di versare all'altro un assegno mensile nel caso che quest'ultimo non abbia adeguati redditi propri: questo assegno deve consentirgli di mantenere il tenore di vita avuto in precedenza.

L'entità dell'assegno divorzile viene commisurata ai redditi del coniuge obbligato e al suo patrimonio complessivamente inteso, nonché alle motivazioni della sentenza, all'apporto di ciascuno al patrimonio familiare in costanza di matrimonio e alla durata dello stesso.

L'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive viene accertata con riferimento al principio per cui le condizioni economiche del coniuge più debole non devono essere deteriorate per il solo effetto del divorzio.

Una tale indagine viene condotta in sede di merito e si esprime sul piano della concretezza e dell'effettività tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociali) della specifica fattispecie. Di solito è sempre previsto l'aggiornamento dell'assegno sulla base dell'indice dei Prezzi al Consumo (ISTAT) e, talvolta, anche computando la sua rivalutazione.

Il diritto all'assegno divorzile viene meno con le nuove nozze dell'ex coniuge beneficiario. Il principio ispiratore è che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé resta.

L'obbligo di pagare l'assegno divorzile permane pure se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona. Esso può però esser fatto cessare se viene data la prova che il nuovo rapporto ha caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex coniuge non si trovi più in quella

situazione di bisogno capace di giustificare un assegno a suo favore, per cui l'instaurazione di una simile convivenza faccia effettivamente venir meno la necessità dell'assegno ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello ante separazione.

Qualora l'ex coniuge gravato dall'obbligo di pagare l'assegno divorzile non vi provveda sono consentiti tutti i mezzi di tutela che erano previsti per l'assegno di mantenimento in sede di separazione.

In linea teorica l'assegno divorzile potrebbe essere concesso anche a favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione.

L'assegno divorzile non va confuso con il contributo al mantenimento dei figli, che è sempre dovuto al genitore con cui gli stessi prevalentemente convivono.

7.

QUANDO SI PUO' CHIEDERE IL DIVORZIO?

L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «*il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita*».

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, dovrà accertare l'esistenza di due condizioni.

La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:

- della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
- della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi.

La seconda, di natura oggettiva, è costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):

- che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia

stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);

- che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
- che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
- che il matrimonio non sia stato consumato;
- che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.

Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Tuttavia in alcuni casi (impotenza, attentato alla vita dell'altro coniuge, condanna penale per specifici reati, etc.) pure elencati all'art. 3 della Legge 898/1970 è possibile chiedere il divorzio senza passare per la fase intermedia della separazione.

8.

COSA POSSO FARE CONTRO LA SENTENZA DI DIVORZIO?

Come per tutti i giudizi di primo grado è prevista la possibilità di un riesame nel merito della trattazione svolta e della decisione assunta in sentenza: l'impugnazione del provvedimento del Tribunale si fa proponendo appello avanti il Giudice di secondo grado (la Corte d'Appello.)

La sentenza di divorzio non è irrevocabile. Se sopraggiungono giustificati motivi, infatti, il Tribunale può modificare le statuizioni sull'assegno e sull'affidamento dei figli.

Si dice, pertanto, che in diritto di famiglia non si forma mai il giudicato definitivo.

9.

DOPO LA SENTENZA DI DIVORZIO POSSO RISPOSARMI SUBITO?

Gli uomini possono risposarsi subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Le donne invece devono attendere 300 giorni dalla pronuncia di divorzio (è il c. d. lutto vedovile o tempus lugendi che mira ad evitare difficoltà nell'attribuire la paternità ad eventuali figli che dovessero nascere); ciò a meno che il divorzio non sia stato pronunciato per impotenza a generare di uno dei coniugi (cfr. art.89 cod. civ.)

10.

MA IL DIVORZIO NON ANNULLA IL MATRIMONIO RELIGIOSO?

No, il divorzio scioglie solamente il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso.

Per la Chiesa il matrimonio religioso continua però a produrre i suoi effetti fino a che questo non venga dichiarato nullo o annullato da un organo giudiziario ecclesiastico (Tribunale Ecclesiastico Regionale o Sacra Rota).

La Chiesa Cattolica e le altre religioni concordatarie non riconoscono alcuna efficacia alle sentenze dei Tribunali della Repubblica in materia di matrimonio religioso.

Anche davanti ai tribunali ecclesiastici cattolici è ammesso il gratuito patrocinio a favore dei non abbienti.



Ricordate che, per non commettere errori che complichino la

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.

Avv. Alberto A. Vigani



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocati.venezia.it

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocati.venezia.it>